

LA GIUNTA REGIONALE

vista la Legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);

vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

visto il D.P.R. 3 maggio 2001 (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003), ed in particolare l'obiettivo 1 (Valorizzare e sostenere le responsabilità familiari) che mira a promuovere e sostenere le responsabilità familiari e genitoriali anche attraverso interventi a sostegno della conciliazione tra responsabilità familiare e partecipazione al mercato del lavoro e servizi di cura per i bambini;

vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 2 (Finalità) che stabilisce che la Regione promuove e realizza un'attiva politica sociale diretta, tra l'altro, a sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, agevolare la formazione di nuove famiglie, promuovere ed attuare iniziative a favore della conciliazione tra il lavoro familiare e l'attività lavorativa remunerata e della condivisione di responsabilità tra donne e uomini;

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 5 (Competenze della Regione), comma 1, lett. b), n. 1, che assegna alla Giunta regionale funzioni di programmazione, di indirizzo operativo, di coordinamento e di controllo;
- l'art. 4 (Partecipazione dei cittadini alla spesa sociale), comma 1, che assegna alla Giunta regionale il compito di definire le soglie di accesso alle prestazioni agevolate e di individuare i servizi gratuiti e quelli che comportano il pagamento di una quota di compartecipazione da parte dei cittadini che ne fruiscono, dei componenti la loro famiglia anagrafica, nonché dei loro ascendenti, discendenti e coniugi di questi ultimi;

vista la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4) e, in particolare:

- l'art. 1 (Principi generali) comma 2, che stabilisce che il servizio di tata familiare fa parte del sistema regionale dei servizi per la prima infanzia; comma 4, lettera f) che stabilisce una compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, in rapporto alla situazione economica equivalente;
- l'art. 11 (Tata familiare) che definisce e stabilisce le modalità di funzionamento del servizio di tata familiare;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 18 dicembre 2009, n. 3751 (Approvazione, ai sensi della 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell'indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale.);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 27 marzo 2009, n. 841 (Approvazione di disposizioni per l'erogazione del voucher per il servizio di tata familiare dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, ai sensi della l.r. 19 maggio 2006, n. 11. Impegno di spesa.);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 17 luglio 2009, n. 2019 (Approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, del Piano di Azione annuale per l'anno 2009 per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. Impegno e finanziamento di spesa.);

ritenuto opportuno che l'Amministrazione regionale sostenga economicamente le famiglie che utilizzano il servizio di tata familiare attraverso l'erogazione di un voucher, consistente nel rimborso di parte della spesa mensile sostenuta e definito sulla base dei seguenti parametri orari di fruizione del servizio:

N. ORE MENSILI di fruizione del servizio	COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE IRSE
FINO A 65 ORE	9,00 euro
DA 66 A 85 ORE	8,50 euro
DA 86 A 110 ORE	8,00 euro
DA 111 A 150 ORE	7,50 euro
DA 151 A 190 ORE	7,00 euro
SOPRA LE 190 ORE	6,50 euro

ritenuto opportuno stabilire che i voucher oggetto del presente atto siano erogati, per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, dal competente ufficio attività socio-educative per la prima infanzia, a seguito della presentazione delle fatture da parte delle famiglie, sulla base delle percentuali definite nella tabella sotto riportata, alle quali viene applicata una maggiorazione del 5% nei casi in cui ad usufruire del servizio di tata familiare siano contemporaneamente due o più bambini, in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare:

FASCIA	IRSE FAMIGLIA	Voucher 1° figlio	Voucher nel caso in cui siano più figli ad usufruire del servizio
1	0 - € 5.000,00	90%	95%
2	€ 5.000,01- € 8.500,00	85%	90%
3	€ 8.500,01- € 12.000,00	80%	85%
4	€ 12.000,01- € 15.000,00	75%	80%
5	€ 15.000,01 - € 20.000,00	70%	75%
6	€ 20.000,01 - € 25.000,00	65%	70%
7	€ 25.000,01 - € 30.000,00	60%	65%
8	€ 30.000,01 - € 35.000,00	55%	60%
9	€ 35.000,01 - € 40.000,00	50%	55%
10	€ 40.000,01 - € 50.000,00	45%	50%
11	€ 50.000,01 - € 60.000,00	40%	45%
12	Oltre € 60.001,00	30%	35%

Ritenuto necessario stabilire, ai fini della definizione dell'importo del voucher da erogare e del monitoraggio della spesa da parte dell'ufficio attività socio-educative per la prima infanzia, che le famiglie consegnino presso l'ufficio competente copia della fattura attestante la spesa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e che, in caso di ritardo nella consegna, il contributo regionale sarà diminuito in misura del 20%;

ritenuto altresì opportuno stabilire nel caso in cui le famiglie non presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) completa che le stesse non abbiano diritto a percepire il voucher previsto;

ritenuto opportuno disporre, al fine di sostenere le famiglie nel provvedere mensilmente al pagamento del servizio, che l'Amministrazione regionale possa erogare direttamente alle tate familiari l'importo del voucher spettante alla famiglia, previa richiesta e sottoscrizione di delega da parte di quest'ultima in accordo con le tate familiari;

valutato congruo l'importo fisso giornaliero pari ad € 1,50 quale rimborso relativo alle spese sostenute dalle famiglie per i pasti effettivamente consumati dai bambini presso le tate;

ritenuto opportuno stabilire che, nel caso in cui una tata abbia tra i suoi utenti i propri figli in età 3 mesi-3 anni, il nucleo familiare della stessa non possa accedere al rimborso del voucher;

considerato opportuno stabilire che, nell'eventualità in cui una famiglia si trovi nella condizione di dover interrompere l'utilizzo del servizio di tata familiare avvalendosi di altre strutture socio educative, l'ufficio attività socio educative per la prima infanzia provveda al rimborso alla famiglia stessa del voucher sulla base delle ore di effettiva frequenza dell'utente al servizio di tata familiare;

considerato che l'ufficio competente stima in euro 1.092.000,00 la somma necessaria, per l'anno 2010, per rimborsare alle famiglie il voucher per l'utilizzo del servizio di tata familiare;

preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2006, dal Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta sulla presente proposta di deliberazione con nota in data 15 marzo 2010 prot. n. 10185/ass;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio, degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata agli obiettivi 172002 "1.4.2.10" (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali) e 172004 "1.8.02.11" (Altri interventi di assistenza sociale);

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. "e" e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni per l'erogazione del voucher per il servizio di tata familiare a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, ai sensi della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, per una spesa pari a euro 1.092.000,00 per le tate familiari operative sul territorio regionale;
- 2) di stabilire che l'Amministrazione regionale sostenga economicamente le famiglie che utilizzano il servizio di tata familiare attraverso l'erogazione di un voucher, consistente nel rimborso di parte della spesa mensile sostenuta e definito sulla base dei seguenti parametri orari di fruizione del servizio:

ORE MENSILI di fruizione del servizio	COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE IRSE
FINO A 65 ORE	9,00 euro
DA 66 A 85 ORE	8,50 euro
DA 86 A 110 ORE	8,00 euro
DA 111 A 150 ORE	7,50 euro
DA 151 A 190 ORE	7,00 euro
SOPRA LE 190 ORE	6,50 euro

- 3) di stabilire che, nel caso in cui le famiglie utenti del servizio di tata familiare non presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) completa ai fini del rimborso regionale, non abbiano diritto allo stesso;
- 4) di stabilire che i voucher oggetto del presente atto siano erogati, per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, dal competente ufficio della Direzione politiche sociali, a seguito della presentazione delle fatture da parte delle famiglie, sulla base delle percentuali definite nella tabella sotto riportata, alle quali viene applicata una maggiorazione del 5% nei casi in cui ad usufruire del servizio di tata familiare siano contemporaneamente due o più bambini, in età compresa tra i 3 mesi ed i tre anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare:

FASCIA	IRSE FAMIGLIA	Voucher 1° figlio	Voucher nel caso in cui siano più figli ad usufruire del servizio
1	0 - € 5.000,00	90%	95%
2	€ 5.000,01- € 8.500,00	85%	90%
3	€ 8.500,01- € 12.000,00	80%	85%
4	€ 12.000,01- € 15.000,00	75%	80%
5	€ 15.000,01 - € 20.000,00	70%	75%
6	€ 20.000,01 - € 25.000,00	65%	70%
7	€ 25.000,01 - € 30.000,00	60%	65%
8	€ 30.000,01 - € 35.000,00	55%	60%
9	€ 35.000,01 - € 40.000,00	50%	55%
10	€ 40.000,01 - € 50.000,00	45%	50%
11	€ 50.000,01 - € 60.000,00	40%	45%
12	Oltre € 60.000,01	30%	35%

- 5) di stabilire che la Direzione politiche sociali eroghi mensilmente alle tate familiari l'importo del voucher spettante alle famiglie previa richiesta e sottoscrizione di delega da parte della famiglia ed in accordo con la tata stessa;
- 6) di stabilire che, nel caso in cui la tata abbia tra i suoi utenti i propri figli, il nucleo della stessa non possa accedere al rimborso del voucher;
- 7) di stabilire che, nel caso in cui una famiglia interrompa l'utilizzo del servizio di tata familiare per accedere ad altra struttura socio-educativa, il voucher erogato dall'Amministrazione regionale venga calcolato sulla base dei giorni di effettiva frequenza del bambino;
- 8) di stabilire che le famiglie abbiano 30 giorni dal ricevimento della fattura della tata per consegnare la stessa presso la Direzione politiche sociali; in caso di ritardo nella consegna della documentazione il rimborso verrà diminuito in misura del 20%;
- 9) di impegnare per il rimborso del voucher per le tate familiari qualificate prima dell'anno 2009, la spesa di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), per l'anno 2010, sul capitolo 58420 (contributi ai comuni, ai Consorzi di comuni ed alle Comunità montane nelle spese di gestione di asili nido) – richiesta 14244 (contributi per gestione spese dei servizi alla prima infanzia) del Bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012, che presenta la necessaria disponibilità;
- 10) di finanziare per il rimborso del voucher per le tate familiari qualificate nel mese di febbraio 2009, la spesa di euro 442.000,00 (quattrocentoquarantaduemila/00), per l'anno 2010, sul Capitolo 61529 (Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali) – Richiesta n. 15179 “Contributi per lo sviluppo delle politiche sociali regionali”– (Impegno 2010/2688 Prima Infanzia - Fondo di euro 718.000,00 impegnato con DGR 410/2010) del Bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
- 11) di stabilire che ai rimborsi di cui al punto 1 provveda il competente ufficio della Direzione politiche sociali su presentazione di regolare fattura da parte delle famiglie utenti del servizio di tata familiare.

CC/